

Decreto del ministero dell'Ambiente

sul contenuto dei modelli di progetti di costruzione e delle ispezioni da parte delle autorità

Con decisione del ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'articolo 60, dell'articolo 61 e dell'articolo 69 della legge sull'edilizia (751/2023), così come figurano nella legge 897/2024, e dell'articolo 72, si decreta quanto segue:

Capitolo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica al contenuto, alla presentazione, alle informazioni leggibili a macchina e al formato dei progetti di costruzione, dei modelli incorporati e dei progetti speciali.

Inoltre, il presente decreto si applica al formato leggibile a macchina e al contenuto dei dati relativi alle ispezioni di controllo sugli edifici e alla riunione iniziale che devono essere presentati al sistema informativo sull'ambiente edificato.

Articolo 2

Formato leggibile a macchina

Ai fini del presente decreto, per *formato leggibile a macchina* si intende un formato di dati o di file la cui struttura e il cui formato consentono ai programmi o ai software di identificare, riconoscere ed estrarre facilmente gli insiemi di dati, i singoli dati e le strutture degli insiemi di dati e dei file.

Per formato leggibile a macchina non si intende alcun formato di file o di dati creato mediante fotografia, conversione in formato elettronico o qualsiasi altro metodo comparabile in cui i dati risultanti richiedano il riconoscimento ottico dei caratteri, la visione computerizzata o altri strumenti o tecnologie simili per identificare, riconoscere ed estrarre i dati.

Articolo 3

Formato del file del modello di dati

Per i modelli di dati di cui al presente decreto, il formato del file è la versione del file Industry Foundation Classes (*IFC*)4.3.2.0 o successiva. Questo file deve essere conforme alla Reference View per lo scambio dei dati.

Il file IFC deve essere salvato nel formato IFC-SPF.

Capitolo 2

Modelli di dati e dati leggibili a macchina per modelli di progetto, modelli as-built e progetti specifici

Articolo 4

Modello di progetto

Il modello di progetto di un edificio è costituito da uno o più modelli di dati dell'edificio e dal modello di dati dell'area edificata.

Il modello di progetto contiene le informazioni di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto e le informazioni di cui agli allegati 1 e 2.

Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 relative ai modelli di progetto degli edifici si applicano anche alle opere di costruzione.

Articolo 5

Informazioni leggibili a macchina sul piano di costruzione

Se la parte che intraprende il progetto edilizio non presenta i dati dell'edificio nel formato del modello di informazioni di cui all'articolo 4, i dati leggibili a macchina da presentare al posto del modello di informazioni sono le informazioni specificate negli allegati 1 e 3.

Articolo 6

Sistemi di coordinate utilizzati

L'ubicazione dell'area edificata deve essere definita in un sistema di coordinate e di altimetria riconosciuto a livello nazionale, in modo che il sito possa essere automaticamente referenziato nel sistema ricevente.

La domanda di autorizzazione deve utilizzare un sistema di coordinate unificato con tutti i dati contenuti nella domanda.

Articolo 7

Modello di dati dell'area edificata

Il modello di dati per l'area edificata deve contenere la geometria dell'area in un modello tridimensionale. Il modello tridimensionale è limitato ai confini dell'area edificata. La superficie del suolo nel modello deve essere modellata in modo da mostrare le variazioni di elevazione della stessa.

Il modello di dati per l'area edificata deve essere fornito unicamente se le modifiche apportate in relazione alla costruzione, alla ristrutturazione o ad altre modifiche riguardano l'area edificata.

Il modello di dati dell'area edificata deve contenere le informazioni sull'area edificata di cui all'allegato 1.

Articolo 8

Modello di dati dell'edificio

Il modello dei dati dell’edificio deve essere modellato a livelli. Il modello di dati deve includere gli elementi dell’edificio, i locali e gli appartamenti all’interno dell’edificio.

I componenti edilizi dell’involtucro esterno devono essere separati dai componenti costruttivi interni. Il tipo di elemento di costruzione deve essere specificato. Relativamente ai componenti costruttivi occorre indicare se sono di nuova costruzione, da preservare o da demolire.

Articolo 9

Modello specifico di dati del progetto

Il modello di dati deve contenere i dati fondamentali di cui agli allegati 4 e 5, i dettagli dei componenti costruttivi, i dettagli dei sistemi e i dettagli dei componenti del prodotto.

Il modello di dati del progetto specifico deve essere modellato su livelli.

Articolo 10

Informazioni leggibili a macchina per il progetto specifico

I dati leggibili a macchina da presentare al posto del modello di dati del progetto specifico devono contenere le informazioni di cui all’Allegato 4.

Articolo 11

Modello "as-built"

Il modello as-built deve contenere i dati effettivi conformemente all’articolo 4 e agli allegati 1 e 2. Il modello standard per il modello as-built del progetto specifico deve contenere i dati effettivi conformemente all’articolo 9 e agli allegati 4 e 5.

Articolo 12

Dati dei progetti aggiornati completati

I progetti effettivi aggiornati contengono i dati effettivi conformemente all’articolo 5 e agli allegati 1 e 3. I progetti effettivi aggiornati del progetto specifico contengono i dati effettivi conformemente all’articolo 10 e all’allegato 4.

Capitolo 3

Dati leggibili a macchina risultanti dalle ispezioni da parte delle autorità

Articolo 13

Formato di dati leggibile a macchina per l’esame da parte delle autorità e dati delle riunioni iniziali

Il Comune trasmette le informazioni di cui all’articolo 14 del presente decreto al sistema informativo sull’ambiente edificato, nella forma e nella struttura supportate dall’interfaccia tecnica del sistema informativo sull’ambiente edificato.

Articolo 14

Informazioni da presentare sulle ispezioni da parte delle autorità

Per le ispezioni da parte delle autorità, le seguenti informazioni devono essere trasmesse al sistema di informazione per l'ambiente costruito:

- 1) Codice permanente dell'edificio o altro identificativo dell'edificio;
- 2) il tipo di ispezione;
- 3) il nome e il cognome dell'autore dell'ispezione;
- 4) lo stato dell'ispezione;
- 5) l'indicazione se l'ispezione è richiesta dalle normative sulle licenze; e
- 6) la data dell'ispezione.

Per le ispezioni da parte di autorità, devono essere fornite le informazioni eventualmente raccolte sui risultati dell'ispezione e sull'oggetto dell'ispezione.

Quanto previsto ai paragrafi 1 e 2 si applica anche alla riunione iniziale.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il [data] [mese] 20xx.

Helsinki, xx xx 20xx

Il ministro dell'Ambiente e del cambiamento climatico Sari Multala

Specialista senior Vesa Putkonen